



Split payment: esclusi i soggetti in regime forfetario Legge 398/1991

Con la **circolare n.15/E** del 13 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in tema di split payment affrontando altri dubbi applicativi dopo i chiarimenti già forniti con la C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015

Si ricorda che con l'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2015, del meccanismo dello Split Payment per le fatture emesse nei confronti di un ente pubblico il pagamento da parte dell'Ente viene diviso ("split", in inglese) fra:

- ☐ imponibile, che viene pagato a chi ha emesso la fattura
- ☐ IVA, che viene versata dall'Ente direttamente all'Erario

La nuova normativa non teneva conto della situazione relativa alle associazioni e società sportive dilettantistiche in regime forfetario Legge 398 che in questo modo venivano a perdere la quota di Iva forfetaria (fino al 31/12/14, l'associazione o società sportiva riscuoteva tutta l'IVA e ne versava solo il 50%)

La circolare dell'agenzia delle Entrate chiarisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti **non si applica** per le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.

" In tali casi, le particolari modalità di liquidazione dell'Iva da parte del fornitore, in ragione dell'ammontare delle operazioni attive effettuate, inducono a escludere tali operazioni rese dall'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti."

Tra questi soggetti sono ricomprese anche le Associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge 398/91

Alla luce dei chiarimenti forniti si risolve, quindi, in senso positivo il problema per le ASD e SSD in regime di legge 398 che continueranno ad emettere anche nei confronti degli enti pubblici le fatture senza obbligo di indicare *"Scissione dei pagamenti - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72"* e continueranno a versare l'Iva come previsto dalle



disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 secondo cui l'Iva da versare è forfettizzata con l'applicazione, in via ordinaria, di una detrazione pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. (percentuale che si applica, a decorrere dal 13 dicembre scorso, anche alle prestazioni di sponsorizzazione mentre per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari al 33% dell'imposta relativa alle operazioni stesse.)